

VERBALE DI ACCORDO

Addi 23 settembre 1998 presso l'Unione Industriale di Torino

Tra

Le imprese G. CANALE & C. SpA e L.EDI Srl, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la RSU aziendale assistita dalle Organizzazioni Sindacali FISTEL-CISL, SLC-CGIL e UILSIC-UIL

Fermo restando che le parti continuano a considerare pienamente attuali e validi i requisiti di cui agli accordi del 10/2/98 che hanno determinato la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per il periodo dal 1/3/98 al 30/9/98;

in considerazione delle innovazioni legislative apportate in materia e nell'attesa di un auspicio, definitivo ed inequivocabile chiarimento circa i presupposti di fatto necessari per la corresponsione della indennità sostitutiva di mensa;

le parti hanno concordato quanto segue:

- a far data dal 1/10/98 viene introdotto un servizio di ristorazione che sarà assicurato nei confronti di tutti i lavoratori tramite l'attribuzione di buoni pasto (cosiddetti ticket non cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro) da acquisirsi mediante apposite convenzioni aziendali con primarie società operanti nel settore ed aventi i seguenti importi per ciascun pasto meridiano giornalmente consumato:
 - importo giornaliero di lire 5.000 per i lavoratori assunti a tempo pieno;
 - importo giornaliero di lire 2.500 per i lavoratori assunti a tempo parziale.
- L'attribuzione dei predetti buoni pasto avverrà sulla base delle giornate di effettiva presenza al lavoro del singolo lavoratore interessato e, più in particolare, sulla base delle giornate nelle quali la prestazione lavorativa sia stata resa dal lavoratore a tempo pieno per una durata pari ad almeno 6 ore anche non consecutive e dal lavoratore a tempo parziale per una durata pari ad almeno 4 ore;

